

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La fusione con incorporazione di una holding e gli adempimenti connessi all'anagrafe

di **Ennio Vial**



Nel presente contributo si commentano gli **adempimenti connessi alla comunicazione all'anagrafe dei rapporti**, che deve mettere in atto una **holding** che viene incorporata in un'altra.

Ci dobbiamo, infatti, chiedere cosa accade se una **holding industriale**, che durante il 2019 ha correttamente adempiuto agli obblighi **all'anagrafe tributaria accreditandosi al REI e al SID**, e comunicando all'anagrafe tributaria i propri rapporti (ad esempio due partecipazioni in società operative Alfa e Beta), alla data del 31/12/2019 viene **incorporata da un'altra holding**.

Sorgono, infatti, degli **adempimenti necessari sia in capo all'incorporata che in capo all'incorporante**.

Per quanto concerne, in *primis*, il **soggetto che si estingue a seguito dell'incorporazione**, questo **dovrà comunicare la cancellazione dal registro pec nel REI per le Indagini Finanziarie della pec**, in modo da consentire all'Agenzia di **eseguire correttamente la confluenza anche ai fini delle indagini finanziarie**. La comunicazione di cessazione pec vale anche a fini **amministrativi** e, pertanto, non occorre ulteriore comunicazione all'Ufficio. In tal senso si veda la **Faq AdE 17.03.2016**.

Il [provvedimento prot. n. 18269/2015 del 10.02.2015](#) precisa altresì, al punto 3, che “*Nei casi di cessazione dell'attività finanziaria con confluenza in altro soggetto obbligato, l'operatore la cui attività è cessata a seguito di fusione, (...) trasferisce, entro 60 giorni dall'evento, il proprio Archivio dei rapporti, incluse le chiavi identificative dei rapporti finanziari, all'intermediario incorporante (...) il quale garantisce la **conservazione delle informazioni ricevute e la integrazione delle stesse con le proprie rilevazioni ed archivi***”.

Nella **comunicazione ai fini REI**, infatti, si deve indicare il **codice fiscale del soggetto incorporante, se trattasi appunto di un'altra holding industriale**, al fine di trasmettere l'informazione circa il soggetto che subentra nei rapporti in essere.

Per quanto concerne, invece, il **soggetto incorporante**, la questione è un po' più complessa.

Se, infatti, l'incorporante è un soggetto che svolge attività finanziaria, pertanto ha già comunicato la propria pec al RED, ed è già in possesso dell'accreditamento al SID e dei certificati, è necessario procedere con la **comunicazione all'anagrafe del subentro dei rapporti già precedentemente in essere** in capo alla incorporata: stiamo parlando delle **due partecipazioni in Alfa e Beta**.

Il **provvedimento già citato del 10.02.2015** prevede che l'incorporante **dovrà comunicare entro 60 giorni** dalla predetta acquisizione nell'Archivio **la presa in carico dei rapporti e delle operazioni fuori conto dell'operatore la cui attività è cessata**, utilizzando il **tipo di comunicazione n. 8**.

Si tratta del **Tipo di comunicazione c.d. di "Presa in Carico di rapporti"**.

La **Faq del 17.03.2016** dell'Agenzia delle Entrate fornisce **precise indicazioni circa tale tipologia di comunicazione ed in relazione al tipo di comunicazione n. 7 "Cambio ID rapporto"**.

Occorre, infatti, distinguere il caso in cui l'operazione straordinaria comporti una **confluenza totale oppure parziale dei rapporti finanziari detenuti dalla holding incorporata**:

- le vicende societarie che comportano la **confluenza totale di un operatore finanziario in un altro** (come in caso oggetto di commento) sono gestite con la **tipologia di comunicazione di tipo 8 = Presa in carico di rapporti**;
- le vicende societarie che comportano la **confluenza parziale sono, invece, gestite con la tipologia di comunicazione di tipo 7 = Cambio ID rapporto**. L'invio della comunicazione tipo 7 deve essere sempre preceduto da una **comunicazione amministrativa** da inviare all'indirizzo dc.ti.datientiesterni@agenziaentrate.it nella quale si descrive sinteticamente l'operazione e i codici fiscali degli operatori interessati. **A seguito del nulla osta da parte del competente Ufficio** è possibile inviare il flusso di tipo 7.

A questo punto, futuri adempimenti connessi ai rapporti che in passato risultavano in capo al soggetto estinto, ad esempio la **dismissione di un rapporto**, saranno posti in essere dall'incorporante. Quest'ultimo è tenuto anche **gestire gli esiti che dovesse eventualmente ricevere successivamente, ancorché relativi a rapporti comunicati quando non era ancora stata implementata la fusione**.

Da ultimo segnaliamo anche la **Faq AdE del 17.05.2018**, che commenta il caso di **fusione tra operatori finanziari con incorporazione del soggetto che cessa l'attività finanziaria** descrivendo la responsabilità **dell'incorporante** nel caso di rapporti cessati prima della fusione ma non

ancora chiusi dall'incorporato. In caso di fusione vi è la **responsabilità integrale del soggetto incorporante** per tutti gli adempimenti connessi al subentro nella **posizione del soggetto incorporato**.

Con la **fusione** infatti, l'incorporante diviene intestatario, attraverso la comunicazione di c.d. **"Presenza in carico"** (comunicazione di tipo 8), di **tutti i rapporti riferiti al soggetto incorporato nell'Archivio dei Rapporti Finanziari**. Tra questi possono esservi anche **rapporti in essere e poi cessati in periodi antecedenti alla data dell'operazione societaria** che, normalmente, dovrebbero essere stati oggetto di comunicazione di chiusura da parte del soggetto incorporato.

Qualora però, la cessazione contabile e amministrativa dei suddetti rapporti non abbia trovato corrispondenza nella **comunicazione di chiusura all'Archivio dei Rapporti Finanziari**, accade che gli stessi rapporti rimangano attivi e vengano, dalla data di acquisizione della "Presenza in carico", riferiti al **soggetto risultante dalla fusione**.